

(N. 912)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1984

**Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di
Firenze**

ONOREVOLI SENATORI. — 1) L'articolo 11 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo impegna il Governo a presentare al Parlamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore, un disegno di legge per la ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

L'impegno ha dato luogo ad una serie di riunioni interministeriali per elaborare un progetto di provvedimento in grado di rispondere alle finalità che l'aiuto pubblico si propone di perseguire nei Paesi emergenti — situati in maggioranza nelle zone tropicali e subtropicali — nel settore della produzione agricola ed in stretta connessione con la lotta contro la fame e la malnutrizione.

Tali lavori preliminari hanno dovuto necessariamente tener conto delle nuove esperienze acquisite in questo campo nel periodo di attuazione della legge n. 38 del 1979. Un primo tentativo, svoltosi all'inizio del 1980, per predisporre uno schema di disegno di legge aveva portato ad una stesura iniziale successivamente apparsa in contrasto con l'esigenza, sostenuta dalle varie amministrazioni interessate, di mantenere all'Istituto agronomico un grado di autonomia sufficiente ad assicurare l'esercizio delle sue nuove funzioni.

Il ritardo col quale il progetto di ristrutturazione viene presentato al Parlamento deve attribuirsi alla difficoltà incontrata in sede di concerto interministeriale per introdurre nel quadro iniziale le necessarie modifiche tenendo conto degli orientamenti in corso di evoluzione in materia di ordinamento del personale statale.

2) Giova premettere all'illustrazione del contenuto del disegno di legge brevi cenni sulla storia dell'Istituto.

L'Istituto agronomico per l'Oltremare, costituito nel 1904 come ente morale sotto la denominazione di Istituto agronomico coloniale, è stato convertito con il regio decreto-legge n. 2205 del 1938 in Istituto agronomico

per l'Africa italiana alle dipendenze del relativo Ministero.

A seguito degli eventi bellici, venne trasferito al Ministero degli affari esteri e riordinato come Istituto agronomico per l'Oltremare, in base alle disposizioni di legge n. 430 del 1953, n. 404 del 1959 e n. 1612 del 1962.

L'attività dell'Istituto sin dall'inizio si è svolta nel campo degli studi, della ricerca e sperimentazione nel campo dell'agricoltura subtropicale e tropicale, nonché in quello della pianificazione, assistenza e cooperazione alle politiche di insediamento di iniziative di sviluppo agricolo e rurale, a favore di enti colonizzatori e delle popolazioni native.

Dopo il lungo periodo dell'epoca coloniale (1904-1944) e quello connesso alla prima fase post-bellica (1945-1960), l'Istituto ha attraversato un periodo di notevole difficoltà nel ventennio dal 1960 al 1980.

Soltanto nell'ultimo triennio si è registrato un progressivo coinvolgimento dell'Istituto nei programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo per iniziative FAO, CEE, eccetera, ma soprattutto in affiancamento ai programmi e progetti di attività del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

3) Al momento attuale l'Istituto può contare su:

uno stretto legame di collaborazione con il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri;

rapporti in via di rafforzamento con le istituzioni internazionali (FAO, CEE);

eccellenti relazioni di incipiente collaborazione con gli ambienti universitari e della ricerca agricola e tecnologica del Ministero dell'agricoltura e del Consiglio nazionale delle ricerche.

Esso, peraltro, è fortemente condizionato in senso negativo nella sua attività da notevoli carenze quantitative e qualitative del personale disponibile, da vetustà e inadeguatezza di strutture, per quanto attiene sia alla sede centrale di Firenze, sia, e in modo

particolare, alla piccola azienda agraria di Poggio a Caiano, ed infine dalla completa assenza di basi in regioni tropicali e subtropicali da utilizzare per la preparazione di tecnici e per le attività sperimentali e di ricerca.

4) Poche considerazioni sono sufficienti ad evidenziare l'esigenza di un rilancio dell'Istituto e individuare le possibili linee di sviluppo della sua attività.

Il settore agricolo alimentare è chiaramente indicato come prioritario nelle iniziative in favore dello sviluppo dei Paesi emergenti, sia nelle determinazioni dell'ONU e della CEE, sia negli orientamenti legislativi del Parlamento italiano.

Le attuali tendenze a considerare nella loro complessità i problemi dello sviluppo rurale ed agricolo integrato indicano nell'Istituto agronomico per l'Oltremare l'ente che più di ogni altro nell'ambiente scientifico-tecnico italiano può contribuire, attraverso la sua azione diretta, a mobilitare le esperienze scientifico-tecniche esistenti nel Paese, nonchè a mettere in opera e coordinare le iniziative progettuali del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

La rilevante massa di informazioni accumulate in ottanta anni di attenta osservazione e studio in ambienti tropicali rende l'Istituto depositario di un patrimonio di conoscenze prezioso, che, se utilizzato con spirito critico, non mancherà di conferire efficienza ai piani operativi per la cooperazione allo sviluppo.

5) È in tale ottica che il Governo intende muoversi con il presente disegno di legge, attribuendo all'Istituto, in aggiunta ai compiti assegnatigli dalla vigente legge 26 ottobre 1962, n. 1612, prevalentemente centrati sulla ricerca in materia di coltivazioni tropicali e sulla formazione di esperti del settore, una specifica funzione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, volta a proiettare le attività dell'Istituto verso obiettivi di un nuovo modello di solidarietà internazionale, conformi al ruolo conferito alla cooperazione dalla legge n. 38 del 1979 nel quadro più generale della politica estera italiana.

Nell'espletamento di tali compiti l'Istituto agronomico per l'Oltremare, oltre a studiare ed identificare le soluzioni tecniche più adatte a promuovere e ad assicurare stabilmente l'autosufficienza alimentare ed un più alto reddito delle popolazioni rurali dei Paesi emergenti, potrà collaborare ai programmi del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo attraverso una valutazione critica delle proposte di iniziative di assistenza tecnica, il controllo degli sviluppi progettuali durante il periodo di attuazione ed infine l'esame dei risultati di ogni iniziativa e delle sue modalità di attuazione ad opera degli enti esecutori.

L'Istituto agronomico per l'Oltremare sarà, inoltre, chiamato ad organizzare direttamente ed attuare quei programmi di collaborazione con i Paesi in via di sviluppo e quei progetti di assistenza tecnica, rivolti all'aumento delle disponibilità alimentari, che il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo vorrà affidargli sulla base di specifiche convenzioni, in quanto includano o esigano fasi di studio o ricerca sperimentale di particolare rilievo o che rendano necessaria l'attuazione di programmi di moltiplicazione sementiera o vegetativa, la cui importanza — definita talora strategica agli effetti dell'aumento della produttività agricola — appare sempre più rilevante e talora basilare.

In particolare l'Istituto agronomico per l'Oltremare dovrà essere messo in condizione di contribuire allo sforzo internazionale indicato come prioritario sia dal Parlamento europeo il 18 settembre 1980, sia dall'Assemblea generale dell'ONU il 3 dicembre 1980, rivolto: « all'intensificazione delle ricerche su tecniche che si basino sempre meno su elementi costosi e sempre più su risorse rinnovabili ».

Particolare cura dovrà peraltro porsi nel realizzare ricerche i cui risultati siano prontamente trasferibili a livello rurale e, pertanto, rispondano ad effettive esigenze e soddisfino le peculiari necessità di ogni singola condizione climatica e culturale.

6) Per lo svolgimento di tali attività l'Istituto dovrà fruire di strutture fisiche (laboratori, impianti pilota, aziende sperimentali

e dimostrative) atte a fornire servizi ai progetti e a consentire la formazione del personale tecnico, italiano e di provenienza dai Paesi in via di sviluppo.

In particolare l'Istituto ha in programma di attrezzare:

a) laboratori di ricerca:

laboratorio per lo studio fisico e chimico-idrologico dei suoli;

laboratorio per lo studio della composizione e del valore nutritivo delle specie tropicali di valore economico e alimentare;

laboratorio di propagazione vegetativa, ai livelli di micropropagazione, radicazione e adattamento in serra e vivaio protetto;

laboratorio di analisi per le sementi, purezza, germinabilità, sanità;

laboratorio di protezione vegetale: patologia, entomologia e diserbo;

laboratorio di aerofotogrammetria e fotointerpretazione;

b) impianti pilota:

impianto pilota dimostrativo delle tecniche di prelievo e distribuzione delle acque irrigue a livello aziendale (Poggio a Caiano);

impianto pilota per il condizionamento e la preparazione del seme a livello di comunità locale e cooperativa, con tecnologia semplice (Poggio a Caiano);

impianto pilota di propagazione in ambiente controllato e nebulizzazione in serra di piante tropicali o subtropicali (Firenze);

vivai protetti e semiprotetti di giovani piante tropicali e subtropicali, a scopo dimostrativo e sperimentale (Firenze);

c) aziende sperimentali e dimostrative:

agricoltura e pastorizia nelle regioni subdesertiche (Tunisia);

agricoltura tropicale in zona climatica subumida e con accentuata stagionalità pluviale;

agricoltura tropicale ad accentuata piovosità adatta alle colture arboree da piantagione.

7) Al fine di realizzare gli obiettivi sopraillustrati il presente disegno di legge configura l'Istituto agronomico per l'Oltremare come organo tecnico di consulenza del Ministero degli affari esteri, funzionalmente collegato con il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo (articolo 2), sia pure dotato di una limitata autonomia amministrativa e finanziaria (articoli 11, 12 e 13).

Gli articoli 2, 3 e 4 stabiliscono le finalità i compiti e i poteri dell'Istituto; gli articoli 5, 6, 7 e 8 individuano gli organi e le relative competenze; gli articoli 9 e 10 determinano la consistenza e composizione del ruolo organico del personale, ne disciplinano per rinvio lo *status* giuridico e il trattamento economico e fissano le modalità per l'inquadramento provvisorio e definitivo nei ruoli del personale in servizio.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, e all'articolo 11 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, è ristrutturato a norma della presente legge, conservando la stessa denominazione e la stessa sede.

Art. 2.

L'Istituto agronomico per l'Oltremare è l'organo tecnico-scientifico di consulenza e di assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo dell'agricoltura, in ispecie di quella tropicale e subtropicale.

Come tale l'Istituto collabora, in particolare, con il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, per il perseguimento dei compiti istituzionali indicati nel successivo articolo 3.

Art. 3.

Sono compiti dell'Istituto:

a) elaborare programmi di ricerche, fornire pareri, studiare soluzioni tecniche e scientifiche, predisporre ed attuare le iniziative, i programmi ed i progetti operativi ad esso affidati dal Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri nel settore dell'agricoltura, con particolare riguardo ai Paesi in via di svilup-

po dell'area tropicale e subtropicale, anche ai fini della lotta contro la fame nel mondo;

b) esercitare la vigilanza ed il controllo, per conto del predetto Dipartimento, sull'esecuzione di iniziative e di programmi di cooperazione allo sviluppo, concernenti i settori di cui alla precedente lettera a);

c) rappresentare il predetto Dipartimento, su delega del competente direttore generale, nelle sedi scientifiche, in Italia o all'estero, in cui vengano trattati argomenti comunque interessanti l'agricoltura dei Paesi in via di sviluppo e la lotta contro la fame nel mondo;

d) provvedere allo svolgimento delle attività didattiche di cui al successivo articolo 4 ed all'eventuale concessione di borse di studio per la frequenza dei relativi corsi;

e) curare la raccolta ed il coordinamento dei dati disponibili a livello mondiale interessanti l'agricoltura dei Paesi in via di sviluppo e la lotta contro la fame nel mondo, nonché le iniziative e le attività italiane in detti settori, assumendo, anche di propria iniziativa, opportuni contatti con enti, istituti od organismi in grado di fornire i predetti dati;

f) promuovere e curare la pubblicazione di opere, di riviste, di monografie e di studi specializzati nei settori di sua competenza;

g) gestire aziende o centri agrari sperimentali, in Italia e all'estero, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

h) svolgere, anche d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le attività di ricerca atte a verificare, controllare, sperimentare ed arricchire le cognizioni occorrenti all'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

L'Istituto può inoltre svolgere attività di studio e di ricerca per conto di altre amministrazioni pubbliche, nonché di enti, istituti ed organismi nazionali od esteri.

Per l'adempimento delle attività di cui al primo comma, lettere a), d), e), f), g), h), e al secondo comma del presente articolo, l'Istituto può essere autorizzato, di volta in

volta, dal predetto Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo a stipulare convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13, numeri 3 e 5, della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Art. 4.

L'Istituto adempie alla funzione didattica della preparazione di tecnici agricoli tropicali e subtropicali, in conformità alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

Ai fini di cui al comma precedente l'Istituto e le Università statali promuovono accordi, ai fini della organizzazione e dello svolgimento, con l'osservanza delle norme sull'istruzione universitaria, di corsi di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline che coinvolgono i settori di intervento e di interesse dell'Istituto.

Tali accordi sono conclusi con apposite convenzioni stipulate tra l'Istituto e le Università interessate ed approvate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.

L'Istituto può provvedere all'organizzazione di un corso annuale di specializzazione nell'agricoltura tropicale e subtropicale, cui sono ammessi coloro che siano muniti del diploma di perito agrario o di agrotecnico ovvero di un titolo di studio rilasciato da istituto di istruzione estero ad indirizzo agrario avente riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico del proprio Stato e dichiarato equipollente, ai fini dell'ammissione stessa, dal Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto può inoltre provvedere allo svolgimento, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione o con altre amministrazioni o istituzioni italiane, comunitarie o estere, nei limiti ed agli effetti delle disposizioni vigenti in materia, di corsi liberi di insegnamento e di aggiornamento nelle discipline attinenti ai settori di intervento e di interesse dell'Istituto medesimo ed al rilascio dei relativi attestati finali.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 5.

All'Istituto è preposto un direttore generale, il cui incarico è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto stabilisce la durata dell'incarico, eventualmente rinnovabile.

Il direttore generale può essere scelto tra funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe, o equiparato, da collocare fuori ruolo, oppure tra professori universitari particolarmente qualificati in campo agrario, da collocare in aspettativa con assegni, ovvero tra direttori di istituti pubblici di ricerca nel settore agrario, secondo le modalità previste dal rispettivo ordinamento.

Il direttore generale dirige e coordina tutti gli uffici, laboratori e servizi dell'Istituto; ha alle sue dipendenze il personale ad essi adibito; sovrintende a tutte le attività dell'Istituto vigilando affinché esse si svolgano in conformità alle norme di legge e di regolamento.

In particolare il direttore generale:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato di cui al successivo articolo 6;

b) ordina, nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, previa delibera, ove prescritto, del comitato citato.

Il direttore generale adotta i provvedimenti di urgenza riferendone al comitato stesso, per la ratifica, alla prima adunanza successiva.

Nello svolgimento delle sue mansioni il direttore generale è coadiuvato, e sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore generale.

Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un comitato composto:

a) dal direttore generale, che lo presiede;

b) da tre membri designati dal Ministero degli affari esteri, di cui uno in rappresentanza della Direzione generale del personale e dell'amministrazione;

c) da due membri designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) da un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;

e) da due membri designati dal Ministero del tesoro, di cui uno dalla Ragioneria generale dello Stato;

f) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Firenze;

g) da un membro designato dal comune di Firenze;

h) da un membro designato dalla facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

I membri del comitato, che non facciano parte di esso in ragione della loro carica, sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione delle rispettive amministrazioni; essi durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Segretario del comitato è un impiegato di ruolo dell'Istituto con qualifica funzionale non inferiore all'ottava, nominato dal direttore.

Art. 7.

Il comitato compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di alme-

no sette membri ed in seconda convocazione la presenza di almeno cinque membri.

Le funzioni del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate dal comitato, integrato, all'uopo, da quattro rappresentanti del personale dell'Istituto, eletti dal personale stesso.

Art. 8.

Le funzioni della commissione di disciplina, di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate da una commissione composta da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe, o equiparato, che la presiede, dal direttore generale dell'Istituto e da un impiegato di ruolo dell'Istituto stesso con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Altro impiegato di ruolo dell'Istituto con qualifica funzionale non inferiore alla settima esercita le funzioni di segretario della commissione.

I componenti della commissione e il segretario, unitamente ad un supplente per ciascuno di essi, sono nominati all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro degli affari esteri.

CAPO III

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Art. 9.

Per l'attuazione dei suoi compiti l'Istituto è provvisto di proprio personale.

Il personale di ruolo dell'Istituto è quello risultante dalla tabella allegata.

Al personale indicato alla lettera B di detta tabella si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico previste per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al restante personale si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato.

Art. 10.

Il personale di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge transita nei ruoli dell'Istituto nelle corrispondenti qualifiche funzionali di cui alla tabella annessa alla presente legge, salvo l'inquadramento definitivo cui si procederà ai sensi dell'articolo 3, secondo comma e seguenti, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il personale di ruolo dell'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge già appartenente alla carriera direttiva, ruolo scientifico, di cui alla tabella A allegata alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, nonché i primi dirigenti con funzioni di direttori di laboratorio di cui alla tabella II, quadro E, dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, saranno inquadrati nelle corrispondenti qualifiche di cui alla lettera B della tabella allegata alla presente legge, previo superamento di concorsi consistenti in una prova scritta ed una prova orale.

Le modalità di svolgimento dei concorsi e la composizione della commissione giudicatrice saranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale che non superi i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo conserva ad esaurimento la posizione giuridica ed economica di cui è in godimento, fatta salva la normale progressione economica.

Per particolari esigenze di servizio, e d'intesa col Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, l'Istituto potrà avvalersi della collaborazione di personale del Ministero degli affari esteri, collocato a disposizione ai sensi degli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,

e successive modificazioni, ovvero di altre amministrazioni dello Stato, in posizione di comando, nei limiti, complessivamente, di 15 unità.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 11.

I mezzi finanziari dell'Istituto agronomico per l'Oltremare sono costituiti:

a) da uno stanziamento ordinario dello Stato, da determinare annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;

b) da eventuali contributi ordinari e straordinari di amministrazioni o di enti pubblici;

c) da eventuali contributi, lasciti, donazioni di enti, istituti, organismi e persone fisiche o giuridiche private, nazionali od estere;

d) dai proventi delle tasse di iscrizione e di frequenza ai corsi di cui all'articolo 3, lettera d), di pubblicazioni e di altre attività dell'Istituto, ivi comprese quelle di cui al precedente articolo 3, secondo comma;

e) dai redditi dell'azienda agraria sperimentale, delle serre e degli altri beni in dotazione o in uso all'Istituto.

Art. 12.

Le spese correnti dell'Istituto sono costituite:

a) dalle spese inerenti al personale dell'Istituto;

b) dalle spese per il normale funzionamento e lo sviluppo dei laboratori, della biblioteca, della fototeca e del museo, nonché per la manutenzione dei relativi immobili, mobili e materiali di arredamento;

c) dalle spese per la conduzione dell'azienda agraria sperimentale e delle serre;

d) dalle spese per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, di studio ed operative, di cui al precedente articolo 3;

e) da ogni altra spesa prevista da specifiche disposizioni di legge;

f) dalle spese per la pubblicazione di opere e di periodici.

Nello stato di previsione dell'Istituto può essere iscritto uno speciale fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli articoli di spesa che si rendano necessari nel corso dell'anno finanziario. Tale fondo è utilizzabile con le modalità previste per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto. L'eventuale avanzo di gestione dell'Istituto, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, è versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La gestione dell'Istituto è condotta nell'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, salvo quanto disposto ai successivi commi.

Il servizio di cassa dell'Istituto è effettuato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Firenze. A tale effetto presso la suddetta Tesoreria è aperta una contabilità speciale alla quale affluiscono tutte le entrate di competenza dell'Istituto ed alla quale sono imputati i pagamenti da farsi per conto di esso.

L'Istituto agronomico è tenuto alla presentazione di rendiconti trimestrali alla Ragioneria regionale dello Stato di Firenze, nei modi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relative disposizioni regolamentari.

L'ufficio della Ragioneria regionale, effettuato il controllo di sua competenza, trasmette i rendiconti stessi alla Corte dei

conti, in conformità alle norme del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il bilancio preventivo di competenza e di cassa e quello consuntivo, che comprende il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale, sono allegati allo stato di previsione ed al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri.

La gestione del bilancio è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Per l'attuazione da parte dell'Istituto dei progetti affidati e finanziati dal Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si applicano le norme previste dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, nei limiti e secondo le modalità stabiliti nelle convenzioni e nei contratti conclusi, di volta in volta, tra l'Istituto e il predetto Dipartimento.

L'Istituto conserva in uso gli immobili, l'azienda agraria sperimentale e gli altri beni di proprietà dello Stato e provvede alla formazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e di quelli immobili del suo patrimonio.

Un impiegato di ruolo dell'Istituto è incaricato delle funzioni di consegnatario-economo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, che approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato.

Art. 14.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, il relativo regolamento di esecuzione contenente, fra l'altro, disposizioni relative all'organizzazione e alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, alle modalità per il suo funzionamento e per l'accesso ai suoi ruoli.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 650 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMAREA) *Personale dirigenziale*

Dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'Istituto	1
Dirigente superiore con funzioni di vice direttore generale dell'Istituto	1
1° Dirigente	1

B) *Personale addetto alla ricerca*

Direttore di sezione (ex direttore di laboratorio)	4
Ottavo livello (sperimentatore o ex direttore aggiunto di laboratorio)	4
Settimo livello (sperimentatore o ex vice dir. agg. di laboratorio)	12

C) *Personale amministrativo*a) *Personale direttivo:*

ottavo livello (ex direttore aggiunto di divisione)	1
settimo livello (ex direttore di sezione)	2

b) *Personale di concetto:*

settimo livello (ex segretario capo, ex bibliotecario capo, ex contabile capo)	4
sesto livello (ex segretario, ex bibliotecario, ex contabile)	4

c) *Personale esecutivo:*

quinto livello (ex coadiutore principale ruolo d'ordine)	3
quarto livello (ex coadiutore ruolo d'ordine)	7

d) *Personale ausiliario:*

terzo livello (ex commesso capo, ex autista capo, ex preparatore capo)	2
secondo livello (ex commesso, ex autista, ex preparatore)	5

D) *Personale tecnico*a) *Personale di concetto:*

settimo livello (ex esperto agrario capo, ex tecnico capo, ex disegnatore capo)	6
sesto livello (ex esperto agrario, ex tecnico, ex disegnatore)	14

b) *Personale esecutivo:*

quinto livello (ex coadiutore tecnico)	5
--	---

E) *Personale operaio*

quinto livello (ex operaio capo)	1
quarto livello (ex operaio specializzato)	1
terzo livello (ex operaio qualificato)	2
secondo livello (ex operaio comune)	2